

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 203

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente della Repubblica
recante: «Regolamento di riordino degli enti vigilati
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»

*(Parere ai sensi dell'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24
dicembre 2007, n. 244 e dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133)*

—————

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 25 marzo 2010)

—————



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVI/D 118/10

Roma 25 MAR. 2010

Ceo Presidente

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento di riordino degli enti vigilati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2009.

Giuseppe Schifani

Sen.
Renato Giuseppe SCHIFANI
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, richiamando espressamente l'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha previsto, in un più generale contesto di riorganizzazione della pubblica amministrazione, un intervento regolamentare di riordino, trasformazione o soppressione e messa in liquidazione di enti pubblici, organismi e strutture amministrative statali comunque denominati. Ciò al fine di conseguire l'obiettivo di ridurre la spesa pubblica ed incrementare l'efficienza e la qualità dei servizi resi.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto dei suddetti principi e criteri direttivi, dopo aver verificato l'impossibilità, stante la natura dell'attività svolta dai propri enti vigilati, di procedere a trasformazioni o soppressioni degli stessi enti, è intervenuto comunque ad operare modificazioni funzionali sia all'esigenza del contenimento della spesa, sia a garantire la prosecuzione delle attività istituzionali.

Su tale presupposto, si è proceduto alla razionalizzazione degli organi di indirizzo amministrativo, di gestione e consultivi, alla riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali, con la salvezza della funzionalità dei predetti organi, così come previsto dalla lettera d) del citato articolo 2 comma 634.

In particolare

1. Per quanto attiene all'aero club d'Italia (Ae.C.I.)

E' importante, sottolineare, che, col nuovo statuto, approvato con D.P.C.M. 20/10/2004, questo Ente ha già praticamente azzerato le spese per indennità di carica, fatta eccezione per modesti compensi, normativamente previsti, per i revisori dei conti (325,37 euro

mensili per il presidente, 244,03 per ciascun componente effettivo e 41,83 per ciascun supplente), compensi peraltro approvati dai Ministeri vigilanti, tra cui quello dell'economia e finanze.

In particolare sono state previste le seguenti modifiche organizzative:

- eliminazione della figura del vicepresidente, che percepiva indennità di carica, con qualcosa di più che un saldo passivo di – 1 unità, data l'indennità di carica;
- dimezzamento del numero dei componenti del consiglio federale, passati da 20 a 10, compreso il presidente, con un saldo passivo di -10 unità;
- eliminazione del comitato esecutivo, che era composto di 8 membri, con un saldo passivo di – 8 unità;
- azzeramento dell'indennità di carica del presidente, che assolve le proprie funzioni a titolo gratuito;
- azzeramento del gettone di presenza di tutte le cariche sociali;
- eliminazione di 5 commissioni permanenti di specialità composte ciascuna da 5 membri, controbilanciata unicamente da un incremento di 4 membri della commissione centrale sportiva aeronautica, che operano comunque a titolo gratuito, con un saldo passivo di -21 unità;
- il numero di probiviri e revisori è rimasto invariato (i probiviri, al pari delle altre cariche di cui sopra, non percepiscono né indennità, né gettoni di presenza).

Quindi, volendo considerare solo il numero, per le considerazioni svolte sopra, si ha una riduzione del 61% del numero dei componenti gli organi e commissioni, con totale soppressione di 5 commissioni, le cui funzioni di rappresentanza e capacità propositiva delle varie specialità del volo risultano ora svolte in maniera molto più efficace dalle federazioni sportive aeronautiche, che sono a costo zero per l'ente.

C'è poi da considerare il notevole risparmio in termini di indennità di carica del presidente (che è stata azzerata), del vicepresidente (figura non più prevista), e delle spese per gettoni di presenza (anch'esse eliminate). Queste ultime avevano una certa consistenza, ove si pensi che erano appannaggio non solo del consiglio e del comitato esecutivo, ma anche delle commissioni, dei probiviri, dei revisori, ecc.

Nonostante il grandissimo sforzo già compiuto in termini di razionalizzazione, si è proceduto a ridurre ulteriormente le spese, mediante l'eliminazione del revisore supplente,

e ciò stante anche il fatto che data la grandissima riduzione appena operata, i margini per ulteriore riduzione appaiono veramente esigui.

2. per quanto attiene **all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale- INSEAN**

Con l'articolo 2 è stata individuata una nuova e più snella composizione del consiglio direttivo, operando una riduzione sostanziale per far fronte alle pressanti esigenze di riorganizzazione e razionalizzazione delle risorse.

Anche per questo Ente, va osservato peraltro che già con il provvedimento 5 aprile 2005, n. 1 del presidente dell'istituto, emanato in forza all'articolo 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168, e dell'articolo 10, comma 2 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, era stato ridotto da **12 a 10** il numero dei componenti così come inizialmente indicato nel regio decreto legislativo 24 maggio 1946 n. 530.

Con l'attuale articolo si riducono ulteriormente i componenti nel numero di 7, operando una riduzione del 30%, in piena adesione ai criteri direttivi e alle finalità di cui all'articolo 2, comma 634 della legge 244/2007 e all'art 26 del d.l. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge 133/2008.

2. per quanto attiene **le autorità Portuali**

Occorre preliminarmente precisare che, nell'ambito della politica di rilancio della portualità nazionale, è in una avanzata fase di definizione un disegno di legge, attualmente all'esame del Comitato ristretto della VIII Commissione del Senato, che prevede la revisione della attuale legislazione portuale (legge 84/94), al fine di superare alcune criticità che stanno compromettendo la piena competitività dei nostri porti

Sulla possibilità della puntuale applicazione sia dell'articolo 26 del decreto legge 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge 133/2008, che dell'articolo 2 comma 634 della legge 244/2007, va osservato che la razionalizzazione e riduzione degli organi collegiali delle Autorità portuali, nell'intera misura prevista dal medesimo comma 634, non consente di salvaguardare la funzionalità di detti organi - quali ad esempio il comitato portuale di cui all'articolo 9 legge 84/94 - senza demolirne la rappresentatività degli interessi delle molteplici categorie che attualmente ne fanno parte.

Ciononostante, ove possibile, si sono operati alcuni “tagli” finalizzati a conseguire comunque risparmi di spesa.

In particolare, si è proceduto a ridurre il numero dei componenti del comitato portuale designati in rappresentanza delle categorie di imprese che operano nei porti e dei lavoratori.

In conseguenza di tale modifica il numero complessivo dei membri è stato ridotto da 21 a 16, in relazione ai quali risultano pertanto ridotte anche le spese per gettoni di presenza e rimborsi vari.

Si è poi proceduto a modificare anche il comma 1 dell'articolo 11 della legge 84/94, con la riduzione da tre a uno dei membri supplenti del Collegio dei revisori dei conti con un risparmio di spesa quantificabile in 4.418 euro (se si tratta di componenti che operano presso porti ove si sia registrato, nel triennio precedente, un volume di traffico medio annuo superiore a 17 milioni di tonnellate, al netto del 90% delle rinfuse liquide, o a 500.000 TEU) o in 3.738.34 euro (nel caso in cui il volume di traffico, come sopra descritto, sia inferiore a detti parametri).

4. Per quanto attiene **all'ente nazionale aviazione civile (ENAC)** si è anzitutto proceduto alla riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali nella misura del trenta per cento, con salvezza della funzionalità dei predetti organi, come previsto dalla lettera d) del citato comma 634.

Sono state poi adottate ulteriori misure finalizzate a consentire una maggior razionalizzazione dell'azione amministrativa nonché una riduzione delle spese di funzionamento dell'Ente.

In particolare, la durata dell'incarico del consiglio di amministrazione, del presidente e del direttore generale è stata portata a cinque anni per consentire il raggiungimento degli obiettivi dell'Ente che, in ragione della specificità e sensibilità del settore aeronautico, risultano di particolare e complessa implementazione.

Per le medesime ragioni è stato previsto che il mandato del presidente e del direttore generale possa essere rinnovato senza limiti, con le medesime modalità previste per la nomina.

Sono stati soppressi i membri supplenti del collegio dei revisori dei conti.

I componenti del Comitato consultivo tecnico economico e giuridico, previsto dall'articolo 6, paragrafo 2, lett. g del decreto legislativo 25 luglio 1997, n 250, sono stati

ridotti da sei a quattro sia per rendere maggiormente razionale l'operato del comitato sia in una prospettiva di contenimento della spesa.

La soppressione dell'articolo 4, comma 5 bis, della legge citata, è ritenuta necessaria per garantire la continuità dell'azione amministrativa in occasione dello scioglimento del consiglio di amministrazione.

5. Infine, si sono previste clausole transitorie per consentire il passaggio dall'attuale al nuovo assetto degli organi collegiali interessati al riordino stabilito con il presente regolamento.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio legislativo

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (A.T.N.)

Amministrazione proponente: Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione del programma di Governo e il Ministro dell'economia e delle finanze.

Titolo: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di Enti pubblici vigilati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Indicazione referente dell'amministrazione proponente: Ufficio legislativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

PARTE I. ASPETTI TECNICO NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo:

Il presente intervento concerne l'emanazione di un regolamento volto a rivedere la struttura riorganizzativa dei seguenti enti pubblici vigilati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

- Aero club d'Italia;
- Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN);
- Autorità portuali;
- Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).

in attuazione del combinato disposto dall'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio legislativo

legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale prevede, nel più generale contesto di riordino della pubblica amministrazione, una azione di riordino, trasformazione o soppressione e messa in liquidazione di enti pubblici al fine di conseguire l'obiettivo governativo di ridurre la spesa pubblica e incrementare l'efficienza e la qualità dei servizi resi.

2) Analisi del quadro normativo nazionale:

Il quadro normativo di riferimento è costituito dalle seguenti disposizioni:

- decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250 e successive modificazioni;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
- articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- articolo 26 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- R.D. 23 luglio 1926, n. 1452 concernente riconoscimento dell'Aero Club d'Italia quale Ente morale;
- la legge 29 maggio 1954 n. 340, concernente il riordino dell'Aero Club d'Italia;
- il D.P.C.M. 20 ottobre 2004 pubblicato sul S.O. n. 3 alla G.U. n. 7 dell'11 gennaio 2005,
 - il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 530,
 - l'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
 - l'articolo 10 comma 2 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381;
 - il regolamento di organizzazione generale e di funzionamento degli organi dell'istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura Navale (INSEAN)



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio legislativo

(disposizioni 5 aprile 2005, n. 1 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 2005, n. 88);

- la legge n. 84 del 1994, recante riordino della legislazione in materia portuale;

3) Incidenza delle norme proposte su leggi e regolamenti:

Il provvedimento non ha incidenza su leggi e regolamenti diversi da quelli indicati al precedente punto 2.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali:

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale:

Non sussistono problemi di compatibilità con le competenze delle autonomie locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, co. I, della Costituzione:

Verificata la compatibilità con i principi in titolo.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazione e dell'utilizzabilità delle possibilità di delegificazione

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione.

8) Verifica dell'assenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio legislativo

Non risultano iniziative vertenti su materia analoga, ad eccezione delle autorità portuali che, nell'ambito della politica di rilancio della portualità nazionale, è in una avanzata fase di definizione un disegno di legge, attualmente all'esame del Comitato ristretto della VIII Commissione del Senato, che prevede la revisione della attuale legislazione portuale (legge 84/94).

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o su analogo oggetto:

Non si ha cognizione di profili giurisprudenziali in materia, né giudizi di costituzionalità pendenti nella stessa materia.

PARTE II – CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE.

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano procedure d'infrazione vertenti sulla medesima o analoga materia.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio legislativo

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non si hanno indicazioni al riguardo.

**PARTE III – ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E
REDAZIONALE DEL TESTO**

1) Individuazione delle definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso:

Non vengono utilizzate nel testo definizioni normative che non appartengono già al linguaggio tecnico-giuridico di settore.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi:



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio legislativo

Verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nel provvedimento, anche con riferimento alla loro esatta individuazione.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti:

Si fa ricorso alla tecnica della novella per introdurre le disposizioni recate dal decreto.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Il provvedimento non produce effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla norma vigente

Il testo non introduce norme dagli effetti indicati in titolo.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto anche a carattere integrativo o correttivo:

Verificata la insussistenza di deleghe del genere indicato nel titolo, ad eccezione dell'INSEAN, in relazione al quale, l'art. 1, comma 1043, della l. 27 dicembre 2006, n. 296, prevede l'adozione di un regolamento di riorganizzazione, funzionale alla sua natura di ente di ricerca.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

Non sono previsti atti attuativi



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio legislativo

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

Titolo: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di Enti pubblici non economici vigilati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Referente: Dott.ssa Marisa Suriano del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Ufficio legislativo- tel. 06.44123250

SEZIONE 1 - CONTESTO ED OBIETTIVI

A) Descrizione del quadro normativo vigente

Il quadro normativo di riferimento è costituito dalle seguenti disposizioni:

- decreto legislativo 25 luglio 1997, n 250 e successive modificazioni;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
- articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- articolo 26 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- R.D. 23 luglio 1926, n. 1452 concernente riconoscimento dell'Aero Club d'Italia quale Ente morale;
- la legge 29 maggio 1954 n. 340, concernente il riordino dell'Aero Club d'Italia;
- il D.P.C.M. 20 ottobre 2004 pubblicato sul S.O. n. 3 alla G.U. n. 7 dell'11 gennaio 2005,
 - il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 530,
 - l'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168;



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio legislativo

- l'articolo 10 comma 2 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381;
- il regolamento di organizzazione generale e di funzionamento degli organi dell'istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura Navale (INSEAN) (disposizioni 5 aprile 2005, n. 1 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 2005, n. 88);
- la legge n. 84 del 1994, recante riordino della legislazione in materia portuale;

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa e citazione delle relative fonti di informazione

Si è proceduto al riordino degli enti vigilati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'intento di una razionalizzazione strutturale tesa alla riduzione delle spese di funzionamento e per conseguire l'obiettivo di una maggior efficienza nonché per evitare la soppressione automatica prevista dall'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

Il problema da risolvere deriva dalle considerazioni di cui alla precedente lettera B)

D) Descrizione degli obiettivi da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentono la verifica del grado di raggiungimento.

Gli obiettivi realizzabili sono indicati ai precedenti punti B)eC). Il grado di raggiungimento potrà essere successivamente verificato, sotto il profilo economico,



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio legislativo

sulla base degli effettivi risparmi conseguiti nell'impiego delle risorse e sotto il profilo organizzativo attraverso il miglioramento dei processi decisionali

E) Indicazione delle categorie di soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio

Dicasteri, gli enti stessi, soggetti pubblici e privati operanti nell'ambito dei settori di attività degli enti medesimi.

SEZIONE 2 – PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Procedure di consultazione effettuate – Modalità seguite e soggetti consultati

Lo schema di regolamento è frutto di procedura di consultazione tra gli Uffici legislativi del Ministro proponente, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro della difesa, del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione; il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione del programma di Governo, il Ministro dell'interno;

SEZIONE 3 - VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO (OPZIONE ZERO)

Valutazione Opzione Zero e prevedibili effetti

L'opzione di non intervento è stata esclusa attesi gli obiettivi positivi perseguiti, nonché in ragione dell'effetto soppressivo derivante dalla mancata emanazione del presente regolamento. Si tratta pertanto di un intervento normativo necessitato essendo tutt'ora necessario il mantenimento degli enti destinatari degli enti di riordino.

SEZIONE 4 – VALUTAZIONI OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio legislativo

Opzioni alternative di intervento regolatorio

Non si è ravvisato di adottare soluzioni alternative.

SEZIONE 5 – GIUSTIFICAZIONE DELL’OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

A) Metodo ed analisi applicato per la misurazione degli effetti

L’opzione regolatoria proposta si giustifica nella prospettiva di una riduzione delle spese di funzionamento degli Enti, perseguita con l’articolo 26 del decreto legge 25 giugno 2008, n 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n 133. Essa, infatti, consente di ridurre gli oneri di funzionamento soprattutto in virtù della riduzione, dei componenti del consiglio di amministrazione e del comitato consultivo tecnico economico e giuridico dell’ente.

B) Svantaggi e vantaggi dell’opzione prescelta

Sveltezza delle procedure e risparmi di spese, allo stato non si profilano svantaggi.

C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti

Non sono previsti specifici obblighi informativi

D) Comparazione con altre opzioni esaminate

Non sono state previste opzioni alternative all’intervento normativo

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell’intervento regolatorio

In ragione della natura organizzatoria dell’intervento in esame non vi sono fattori incidenti diversi da quelli espressamente disciplinati.

SEZIONE 6 – INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA’ DEL PAESE



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio legislativo

Il provvedimento in esame non comporta specifici effetti sul corretto funzionamento concorrenziale del libero mercato e sulla competitività complessiva del sistema economico, salvo quelli positivi, di carattere generale derivante dal miglioramento dei processi decisionali degli enti riordinati.

**SEZIONE 7 - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO
REGOLATORIO**

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

I componenti degli organi riordinati.

B) Eventuali azioni per la pubblicità ed informazione dell'intervento

Non sono previste azioni specifiche per la pubblicità ed informazione dell'intervento

C) Strumenti di controllo e monitoraggio dell'intervento regolatorio

I bilanci e le delibere degli enti sottoposti all'approvazione dei Ministeri vigilanti

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione – Aspetti prioritari da sottoporre eventualmente alla VIR

Tali meccanismi potranno essere attivati sulla base sull'attività di controllo e monitoraggio di cui al punto C)

RELAZIONE TECNICA

Premessa

Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, si provvede al riordino degli Enti vigilati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il provvedimento dà attuazione al combinato disposto dell'art. 26 c. 1 secondo periodo del decreto legge 25 giugno 2008 n. 133, e dell'art. 2 comma 634 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, il quale prevede, nel più generale contesto del riassetto della Pubblica Amministrazione, iniziative di riordino, trasformazione e messa in liquidazione degli enti pubblici non economici con una dotazione inferiore alle cinquanta unità.

Il mancato intervento comporterebbe, ai sensi dello stesso art. 26, l'automatica soppressione degli enti stessi.

ARTICOLO 1 Aero club d'Italia (Ae.C.I.)

In disparte la già evidenziata esigenza di sottrarre l'Ae.C.I. dalla automatica soppressione – in quanto ente pubblico preposto a funzioni di assoluto rilievo e indiscusso interesse collettivo – con riguardo ai profili tecnico-finanziari riferibili al secondo scopo dell'intervento normativo, ossia la razionalizzazione e il riordino strutturale dell'ente, tesi sia all'incremento dell'efficienza e della qualità dei servizi resi, sia ad una generale riduzione dei costi di funzionamento, si evidenzia nella presente relazione la stima delle possibili economie realizzabili.

Per lo svolgimento dei propri compiti, l'ente è dotato di consiglio federale, presidente, commissione sportiva centrale aeronautica, collegio dei revisori dei conti e collegio dei probiviri.

Essi sono formati attualmente da 29 membri, quali risultano dalla riduzione e dal riassetto operato dal d.P.C.M. 20 ottobre 2004 (- 40 componenti) il quale è intervenuto anche su gettoni di presenza e numero delle riunioni annualmente previste.

L'articolo 1 del presente regolamento, inoltre, opera una ulteriore riduzione del numero dei membri facenti parte del collegio dei revisori, con eliminazione del revisore supplente. Con delibera del Consiglio direttivo dell'Ente è stata altresì prevista una ulteriore riduzione del numero delle riunioni.

In relazione a quanto sopra, i risparmi finanziari per l'ente, derivanti dal presente regolamento, risultano complessivamente quantificabili in circa euro 10.000, ipotizzando un rimborso spese medio procapite di 400 euro a persona per riunione e 495,6 euro annui ottenuti con l'eliminazione del revisore supplente.

Come già accennato, peraltro, si deve anche considerare che, precedentemente al presente riordino, l'ente aveva già, con l'approvazione dell'attuale statuto, avvenuta nel 2005, operato una forte riduzione di spesa per gli organi, quantificabile in circa 370.000 euro annui. Per tale ragione, i margini per una ulteriore riduzione sono risultati veramente esigui.

ARTICOLO 2 Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (Insean)

Il presente regolamento, per quanto attiene l'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN), opera una riduzione del numero dei componenti il Consiglio direttivo, inizialmente previsto in 12 unità dal Regio decreto legislativo 24 maggio 1946 n.530 e successive modifiche ed integrazioni.

Tale numero di componenti era già stato ridotto a 10 unità dal regolamento di organizzazione generale e di funzionamento degli organi dell'istituto, adottato con disposizione 5 aprile 2005, n. 1, del Presidente dell'Ente, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 2005, n. 88.

La spesa corrispondente agli originari 12 membri - escluso il presidente a cui viene corrisposta una apposita indennità di carica - era pari ad € 64.800.

Quella corrispondente agli attuali 10 membri, ad esclusione del presidente, è pari ad € 48.600. Con l'attuale articolo, prevedendosi una riduzione da 10 a 7 del numero dei componenti del Consiglio direttivo, il costo si riduce a € 32.400, operando di fatto un risparmio di spesa pari a € 16.200 (circa il 33 % in meno rispetto alla spesa attuale).

ARTICOLO 3 Autorità portuali

Relativamente alle Autorità portuali, si è provveduto a ridurre da 21 a 16 i componenti del Comitato Portuale.

Ove si consideri che sono attualmente istituite 25 Autorità portuali e che ogni componente percepisce circa 800 euro all'anno per gettoni di presenza, detta riduzione comporta un risparmio complessivo di spesa pari, in media, a 100.000 euro all'anno.

A ciò si aggiunga il risparmio derivante dalla soppressione di due membri supplenti del Collegio dei revisori, in relazione ai quali (tenuto conto che ciascuno di essi percepisce in media 2.000 euro all'anno), si ipotizza una riduzione della spesa per emolumenti pari a circa 100.000 euro all'anno.

ARTICOLO 4. Ente nazionale aviazione civile (ENAC)

Relativamente all'ENAC si è proceduto alla riduzione, almeno del 30%, del numero dei componenti del consiglio di amministrazione, del comitato consultivo tecnico economico e giuridico ed alla soppressione dei membri supplenti del collegio dei revisori dei conti, con salvezza della funzionalità dei predetti organi. Così come previsto dalla lettera d) del citato comma 634.

Dall'attuazione del presente articolo, è stato valutato il seguente risparmio di spesa rispetto a quella attualmente sostenuta.

Essendo stato portato da 6 a quattro il numero dei componenti del consiglio di amministrazione si prevede un risparmio di spesa certo pari a 57.069 €.

A tale costo fisso si aggiunge il costo variabile dovuto ai rimborsi spese previste per i consiglieri di amministrazioni.

La riduzione di due membri del consiglio di amministrazione dovrebbe comportare, in teoria, una riduzione annua dei costi variabili pari a 25.000 €. Detto importo è basato sulla media dei rimborsi spesa erogati ai consiglieri di amministrazione nell'anno precedente.

La riduzione del numero dei componenti del comitato consultivo tecnico economico e giuridico da 6 a quattro comporta una riduzione di spesa pari a 16.000 € l'anno.

La soppressione di membri supplenti del collegio dei revisori dei conti non ha un impatto economico atteso che per essi non è previsto alcun compenso economico. La ratio di tale decisione risiede in una esigenza di razionalizzazione e semplificazione dell'attività amministrativa.

Verifica del Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato ai sensi e per
gli effetti dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978 n. 468
provvedimento privo di effetti finanziari



IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO



9 NOV. 2009

**SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
RECANTE REGOLAMENTO IN MATERIA DI ENTI PUBBLICI VIGILATI
DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

- Visto l'articolo 87 della Costituzione;
- Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
- Visto il regio decreto 23 luglio 1926, n. 1452, concernente riconoscimento dell'Aero Club d'Italia quale Ente morale;
- Vista la legge 29 maggio 1954, n. 340, concernente il riordino dell'Aero Club d'Italia;
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 ottobre 2004, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 7 dell'11 gennaio 2005, con cui è stato approvato il nuovo statuto dell'Aero Club d'Italia, degli Aero Club locali e dei principi informativi dello statuto tipo delle Federazioni Sportive Aeronautiche, come modificato dalla comunicazione di rettifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 2005;
- Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 530, recante modificazioni al regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1429, concernente l'istituzione dell'Ente "vasca nazionale per le esperienze di architettura navale";
- Visto l'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
- Visto l'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381;
- Visto il regolamento di organizzazione generale e di funzionamento degli organi dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN), disposizioni 5 aprile 2005, n. 1 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 2005, n. 88;
- Vista la legge n. 84 del 1994, recante riordino della legislazione in materia portuale;
- Visto l'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- Visto l'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- Visto l'articolo 17 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
- Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.);
- Visto l'articolo 687 del Codice della navigazione;
- Ritenuta la necessità di procedere al riordino degli enti pubblici non economici vigilati dal Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti;
- Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del _____;
- Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del _____;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del _____ ;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione del programma di Governo, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente regolamento:

ART. 1

(Aero club d'Italia)

1. All'articolo 37 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2004, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole: "e uno supplente" sono soppresse;
- b) la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) uno effettivo, con funzioni di presidente del collegio, nominato dal Ministero dell'economia e finanze".

ART. 2

*(Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale-
INSEAN)*

1. L'articolo 5 del regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 530, è sostituito dal seguente:

"ART. 5

1. Il Consiglio direttivo ha compiti di indirizzo, di programmazione e di verifica dall'andamento delle attività dell'ente.

2. Il Consiglio direttivo è nominato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed è composto dai seguenti membri, scelti tra esperti di comprovata qualificazione professionale:

- a) presidente dell'istituto;
- b) due rappresentanti designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
- c) un rappresentante designato dal Ministro della difesa;
- d) un rappresentante designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- e) un rappresentante designato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito di una terna di candidati designati da Confitarma, Assonave e Ucina;
- f) un rappresentante designato dai soggetti pubblici o privati che concorrono, sulla base di convenzioni almeno triennali, al finanziamento dell'Istituto con un contributo annuo nella misura minima definita dal Consiglio direttivo, comunque non inferiore al tre per cento delle entrate totali dell'Istituto.

3. I componenti di cui alle lettere da a) a d) durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta; i componenti di cui alla lettera e) durano in carica due anni; i componenti di cui alla lettera f) durano in carica per il periodo di efficacia della relativa convenzione.”.

ART. 3 (Autorità portuali)

1. All'articolo 9, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera i) è sostituita dalla seguente:

“i) quattro rappresentanti designati dalle categorie imprenditoriali e, in particolare, nell'ambito degli armatori, industriali, imprese portuali di cui agli articoli 16 e 18 e imprese ferroviarie operanti nei porti, spedizionieri, agenti e raccomandatari marittimi, autotrasportatori operanti nell'ambito portuale”;

b) alla lettera l), le parole: “sei rappresentanti dei lavoratori, dei quali cinque eletti dai lavoratori delle imprese che operano nel porto ed uno eletto dai dipendenti dell'Autorità portuale, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione” sono sostituite dalle seguenti: “quattro rappresentanti dei lavoratori, dei quali tre eletti dai lavoratori delle imprese che operano nel porto ed uno eletto dai dipendenti dell'Autorità portuale, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”;

c) la lettera l-bis) è soppressa.

2. All'articolo 11, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le parole: “tre supplenti” sono sostituite dalle seguenti: “un supplente” e le parole: “ un membro effettivo, con funzioni di presidente, ed un membro supplente sono nominati su designazione del Ministro del tesoro” sono sostituite dalle seguenti: “Un membro effettivo, con funzioni di presidente, è nominato su designazione del Ministro dell'economia e delle finanze”.

ART. 4

(Ente nazionale per l'aviazione civile – ENAC-)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, i commi 2, 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

“ 2. Il presidente, scelto tra soggetti aventi particolari capacità ed esperienza riferite al trasporto aereo ed all'aviazione, ha la rappresentanza legale dell'E.N.A.C., presiede il consiglio di amministrazione ed esercita le competenze stabilite dallo statuto. È nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei infrastrutture e dei trasporti, sentite le commissioni parlamentari competenti per materia, ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Rimane in carica cinque anni ed è rinnovabile con le medesime procedure previste per la nomina.

3. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da quattro membri scelti tra soggetti di comprovata cultura giuridica, tecnica ed economica nel settore aeronautico, nominati, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il consiglio rimane in carica cinque anni e la nomina dei suoi componenti è rinnovabile per una sola volta. Esercita le competenze stabilite dallo statuto dell'Ente.

4. Il collegio dei revisori dei conti esplica il controllo sull'attività dell'Ente a norma degli articoli 2397 e seguenti del codice civile. Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, rimane in carica quattro anni ed è composto da tre membri, dei quali uno scelto tra i dirigenti della Ragioneria generale dello Stato, con funzioni di presidente, designato dal Ministro dell'economia e delle finanze.

5. Il direttore generale è nominato, per la durata di cinque anni, con le stesse procedure del consiglio di amministrazione ed è scelto tra soggetti di comprovata capacità tecnico-giuridica ed amministrativa. Il direttore generale partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione, al quale propone l'emanazione di provvedimenti che ritiene necessari; cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio stesso; sovrintende all'attività di tutti gli uffici assicurando il coordinamento operativo dei servizi, delle articolazioni territoriali e l'unità di indirizzo tecnico-amministrativo; esegue ogni altro compito che gli sia attribuito dal consiglio o dallo statuto. Il direttore generale adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti indifferibili necessari a garantire la continuità e la sicurezza dell'esercizio, che devono essere sottoposti alla ratifica del consiglio di amministrazione nella prima seduta utile. Per le successive conferme del direttore generale si applicano le medesime procedure previste per la nomina. Il direttore generale è coadiuvato da un vice direttore generale. La nomina, il conferimento delle relative funzioni, i parametri di determinazione degli emolumenti sono attribuiti dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, sentito il direttore generale.”.

2. L'articolo 4, comma 5 bis, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, è soppresso.

3. L'ENAC, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, provvede a modificare l'articolo 16 dello statuto dell'Ente prevedendo una riduzione da sei a quattro membri del Comitato consultivo tecnico economico e giuridico.

ART. 5

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si provvede alla nomina dei componenti degli organi collegiali di cui agli articoli 2, 3 e 4.
3. Fino alle nomine di cui al comma 2, i componenti degli organi collegiali già insediati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, restano in carica anche dopo la naturale scadenza del relativo mandato.
4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ove necessario, gli Enti oggetto del presente regolamento di riordino, adeguano i rispettivi Statuti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



Consiglio di Stato
Segretariato Generale

M_INF-GABINETTO
Uffici Diretta Collaborazione Ministro
UFFLEGISL

REGISTRO UFFICIALE
Prot: 0011304-16/03/2010-INGRESSO
25.400/323

N. 978/2010

Roma, addì 15.03.2010

Risposta a nota del

N. Div.

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il
parere numero **69/2010** emesso dalla SEZIONE
NORMATIVA di questo Consiglio sull' affare a fianco
indicato.

OGGETTO:
REGOLAMENTO:

**RIORDINO ENTI PUBBLICI NON
ECONOMICI: AERO CLUB D'ITALIA,
INSEAN, AUTORITÀ PORTUALI,
ENAC (TAGLIA ENTI)**

Allegati N.
.....

**MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI UFFICIO
LEGISLATIVO**
(.....)

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA

Il Segretario Generale



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 8 marzo 2010

NUMERO AFFARE 00069/2010

OGGETTO:

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - ufficio legislativo.

Schema di D.P.R. recante: "Regolamento in materia di Enti pubblici vigilati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".

LA SEZIONE

Vista la relazione trasmessa con nota del 23.12.2009, prot. n. 0052140, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Ufficio legislativo) ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento indicato in oggetto, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il parere interlocutorio espresso nell'adunanza del 18 gennaio

2010 con il quale la Sezione ha ritenuto di sospendere l'emissione del parere definitivo in attesa che l'amministrazione fornisca i necessari chiarimenti in ordine alle osservazioni formulate;

Vista la relazione in adempimento del 3 marzo 2010, trasmessa con nota prot. n. 0008962-Uscita 25.400/323 dell'Ufficio legislativo.

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Cons. Silvio Traversa;

Premesso e Considerato:

Con la relazione in adempimento sopra indicata l'Amministrazione fornisce i necessari chiarimenti in ordine alle osservazioni svolte nel parere interlocutorio del 18 gennaio 2010.

In particolare relativamente all'osservazione secondo cui il legislatore con l'articolo 26, comma 1 del decreto-legge 112/2008 abbia voluto che fosse data attuazione, con i regolamenti di riordino, anche alle lettere H) ed i) del comma 634 dell'articolo 2 della legge 644/2007, le quali prevedono *“la riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti presso gli enti”* e *“la riduzione da parte delle amministrazioni vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali”* con, in entrambi i casi, *“corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla logistica ed al funzionamento”*, l'Amministrazione sottolinea che alla riduzione degli uffici dirigenziali questa amministrazione ha già provveduto con d.P.R. 3 dicembre 2008, n. 211, con il quale ha riorganizzato gli uffici di livello dirigenziale e non, dando attuazione alle disposizioni di cui all'

articolo 74 del d.l. n. 112/2008, convertito dalla l. n. 133/2008.

In proposito l'Amministrazione osserva altresì che non si ravvisa la necessità di operare ulteriori riduzioni di detti uffici, a seguito del riordino in esame, in quanto si è ritenuto di non operare le fusioni, trasformazioni o soppressioni previste dalle lettere a), b) e c) di cui al cit. c. 634 dell'art. 2, l. n. 244/2007, alle quali la riduzione stessa era in qualche modo connessa.

Si segnala, infine, per completezza, che in sede di conversione del d.l. n. 194/2009, recante: *“proroga di termini previsti da disposizioni legislative”* è stato inserito un emendamento all'articolo 1, comma 8-septies, il quale recita: *“ Sono abrogati i commi 3, 5, 7, 8, primo e terzo periodo, e 9 dell'articolo 17 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009. A decorrere dal 1° gennaio 2010 le dotazioni di bilancio rese indisponibili ai sensi del citato articolo 17, comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2009, sono ridotte definitivamente”*.

Con riferimento ai singoli enti considerati nello schema di regolamento di riordino trasmesso il 23.12.2009, l'Amministrazione nel condividere le perplessità espresse da questa Sezione in merito alla natura dell'INSEAN e delle Autorità portuali segnala che in sede di conversione del d.l. n. 194/2009, recante: *“proroga di termini previsti da disposizioni legislative”* è stato inserito un emendamento recante l'interpretazione autentica dell'art. 26, comma 1, del d.l. n. 112/2008, convertito dalla l. n. 133/2008, il quale esclude espressamente dal riordino in esame le predette Autorità nonché gli Enti di ricerca,

nell'ambito dei quali va annoverato lo stesso Insean.

Il decreto legge n. 194 del 2009 è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, recante: *"proroga di termini previsti da disposizioni legislative"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2010 e pertanto, essendo la citata disposizione interpretativa ormai in vigore, l'Amministrazione rappresenta che provvederà ad eliminare dallo schema di regolamento in esame le disposizioni riguardanti i suddetti Enti.

Quanto ai residui due enti e cioè l'Aeroclub d'Italia e l'ENAC, l'Amministrazione fornisce i chiarimenti richiesti nel parere interlocutorio.

Quanto al primo, rileva che la dotazione organica dell'Aeroclub d'Italia prevede un solo ufficio di livello dirigenziale, evidentemente non eliminabile; peraltro, come già evidenziato nella richiesta di parere, questo ente, nel corso degli ultimi 15 anni, ha operato una netta riduzione delle spese di personale, passato da 46 a 26 unità effettive, di cui una part-time e che dal 1996 ad oggi, la dotazione organica è passata da 58 a 37 unità, di cui l'ultima riduzione, in esecuzione dell'art. 74 della legge 133/2008.

Successivamente all'approvazione del testo da parte del Consiglio dei Ministri e alla sua bollinatura da parte della Ragioneria generale dello Stato, l'Ae.C.I. ha rappresentato l'esigenza di un'ulteriore riduzione dei membri del Consiglio federale. Tale richiesta appare in linea con il dettato legislativo, considerando la necessità di ridurre le spese di

funzionamento delle Amministrazioni pubbliche, previste dal comma 634 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Nel caso dell'Ente in questione, la riduzione di n. 4 membri dei rappresentanti del Consiglio federale consentirà un ulteriore risparmio di spesa, quantificato in circa 20.000 euro annui.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, inoltre, ha assunto l'impegno formale a far proprie le ulteriori richieste rappresentate dall'Aero Club d'Italia, apportando detta riduzione in sede di definitiva approvazione del testo da parte del Consiglio dei Ministri, e sulla quale si è espressa favorevolmente la Presidenza del Consiglio dei Ministri- Struttura di Missione per lo Sport.

Con riferimento, infine, all'Enac l'Amministrazione sottolinea che l'Ente ha provveduto a dare attuazione al citato art. 74 della l. n. 133/2008 con delibera n. 70 del 26 novembre 2008 del Consiglio di Amministrazione, di cui è allegata copia in atti. In particolare, si è provveduto ad un ridimensionamento degli assetti organizzativi nella misura del 15%, che ha comportato una conseguente riduzione delle posizioni organizzative di 11 unità; la determinazione della nuova dotazione organica dirigenziale (63 in luogo di 74), comporta, rispetto alla precedente, una riduzione dei costi annui, per circa 1.460.000 euro, riferiti al costo del personale dirigente che l'Enac non procederà ad assumere. Tale importo è stato determinato sulla base del costo medio dei dirigenti rilevato dal conto annuale 2008. L'Ente in questione ha poi operato una riduzione della dotazione

organica del personale non dirigente nella misura del 10%, sempre in applicazione della legge n. 133/2008.

L'Amministrazione, infine, manifesta la piena disponibilità ad accogliere nell'ambito della stesura finale del provvedimento le indicazioni e i suggerimenti formali rappresentati dalla Sezione nel parere interlocutorio n. 69/2010 adottato nell'adunanza del 18 gennaio 2010.

Alla luce delle precisazioni fornite la Sezione ritiene di potere esprimere parere favorevole in ordine ai regolamenti di riordino relativi all'Aeroclub d'Italia e all'ENAC.

P.Q.M.

La Sezione esprime parere favorevole nei sensi di cui in motivazione.


L'ESTENSORE

Silvio Traversa



IL PRESIDENTE

Giancarlo Coraggio



IL SEGRETARIO

(Licia Grassucci)





Consiglio di Stato
Segretariato Generale

M_INF-GABINETTO
Uffici Diretta Collaborazione Ministro
UPFLEGISL

REGISTRO UFFICIALE
Prot: 0004122-01/02/2010-INGRESSO
25.400/323

N. 361

Roma, addi 1 febbraio 2010

Risposta a nota del
N. _____

Div. _____

OGGETTO:
REGOLAMENTO:

D'ordine del Presidente, mi pregio di trasmettere il
parere numero **69/2010** emesso dalla SEZIONE
NORMATIVA di questo Consiglio sull' affare a fianco
indicato.

**RIORDINO ENTI PUBBLICI NON
ECONOMICI: AERO CLUB D'ITALIA,
INSEAN, AUTORITÀ PORTUALI,
ENAC (TAGLIA ENTI)**

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n.
205.

Resto in attesa dell' adempimento al parere interlocutorio.

Allegati N.
.....

**MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI UFFICIO
LEGISLATIVO**

(.....)

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA

Il Segretario Generale

[Handwritten signature]



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 18 gennaio 2010

NUMERO AFFARE 00069/2010

OGGETTO:

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - ufficio legislativo;
Schema di d.P.R. "Regolamento recante riordino degli enti pubblici vigilati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a norma dell'art. 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".

LA SEZIONE

Vista la relazione trasmessa con nota del 23.12.2009, prot. n. 0052140, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Ufficio legislativo) ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento indicato in oggetto, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Silvio Traversa;

Premesso:

Riferisce l'Amministrazione che l'articolo 26, comma 1, del decreto-

legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, richiamando espressamente l'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha previsto, in un più generale contesto di riorganizzazione della pubblica amministrazione, un intervento regolamentare di riordino, trasformazione o soppressione (c.d. taglia enti) e messa in liquidazione di enti pubblici, organismi e strutture amministrative statali comunque denominati, con la puntuale indicazione dei principi e dei criteri direttivi cui attenersi per il riordino degli enti. Tutto ciò con il fine di conseguire l'obiettivo di ridurre la spesa pubblica ed incrementare l'efficienza e la qualità dei servizi resi.

La predetta disposizione ha previsto l'adozione di regolamenti di delegificazione "da emanare entro il 31 ottobre 2009 su proposta del Ministro o dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione di Governo e il Ministro dell'economia e delle finanze sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale".

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla luce dei principi e criteri direttivi indicati dalla norma primaria per il riordino, dopo aver verificato l'impossibilità, considerata la natura dell'attività svolta dagli enti da esso vigilati, di procedere a trasformazioni o soppressioni degli stessi, è intervenuto comunque ad operare modificazioni organizzative, funzionali sia all'esigenza del contenimento della spesa, sia a garantire la prosecuzione delle attività istituzionali.

Sulla base di tale presupposto l'Amministrazione referente ha

proceduto alla razionalizzazione degli organi di indirizzo amministrativo, di gestione e consultivi, alla riduzione fino al 30 per cento del numero dei componenti degli organi collegiali, con salvezza della funzionalità dei predetti organi, così come previsto dalla lettera d) del citato articolo 2 comma 634 della legge 244/2007. L'Amministrazione segnala che è stata costretta a raccogliere in unico provvedimento tutte le norme dirette alla riorganizzazione degli Enti pubblici non economici dalla stessa vigilati, a causa dell'approssimarsi della scadenza prevista dal citato articolo 26, comma 1 che, come noto, prevede un effetto soppressivo automatico, in quanto ha dovuto attendere, per la stesura delle norme, il parere del Ministero dell'economia che inizialmente aveva espresso forti dubbi interpretativi sull'applicabilità, a taluni degli enti vigilati, della norma in questione. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha proceduto, quindi, analogamente a quanto verificatosi per altre Amministrazioni, al riordino in un unico provvedimento, di quattro Enti dallo stesso vigilati e, cioè: l'Aero club d'Italia (Ae.C.I.); l'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN); le Autorità Portuali; l'Ente nazionale aviazione civile (ENAC).

L'Amministrazione sottolinea che i dubbi interpretativi avevano riguardato, in particolare l'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) che del resto questa Sezione, con parere reso nell'adunanza del 12 maggio 2008, si era espressa qualificandolo quale Ente di ricerca e, pertanto, non annoverabile nella categoria degli Enti pubblici non economici.

Analogo problema interpretativo è sorto nei confronti delle Autorità

Portuali: anche in questo caso appare non del tutto acclarata la qualificazione degli enti in questione come enti pubblici non economici, sia in relazione all'effettiva portata applicativa dell'articolo 26 del decreto legge n. 112 del 2008 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sia in relazione alla natura giuridica degli Enti in questione, dovendosi tener conto, tra l'altro, di quanto rappresentato dalla Sezione II del Consiglio di Stato, con il parere n. 2361 del 25 luglio 2008.

Lo schema di provvedimento consta di 5 articoli: i primi 4 si riferiscono ciascuno ai quattro Enti presi in considerazione e, cioè, l'Aero club d'Italia, l'INSEAN, le Autorità portuali e l'ENAC, mentre l'articolo 5 detta le disposizioni transitorie e finali.

Per quanto attiene all'aero club d'Italia (Ae.C.I.) (articolo 1) l'Amministrazione referente osserva che, col nuovo statuto, approvato con D.P.C.M. 20/10/2004, l'Ente ha già provveduto a rilevanti modifiche organizzative e che con il presente provvedimento ci si è limitati ad un ulteriore ridimensionamento degli organi, mediante l'eliminazione di uno dei revisori supplenti. In ogni caso, poiché dopo l'approvazione del testo da parte del Consiglio dei Ministri e alla sua bollinatura da parte della Ragioneria generale dello Stato, l'Ae.C.I. ha rappresentato l'esigenza di un'ulteriore riduzione dei membri del Consiglio federale, il Ministero ha assunto l'impegno formale a far proprie le ulteriori richieste rappresentate dall'Aero Club d'Italia, apportando la riduzione di ulteriori 4 membri del Consiglio federale in sede di definitiva approvazione del testo da parte del Consiglio dei Ministri.

Per quanto attiene all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di

architettura navale - INSEAN - (articolo 2) si è provveduto a realizzare una nuova e più snella composizione del consiglio direttivo, riducendo da 10 a 7 i loro componenti. Osserva l'Amministrazione che anche per questo Ente con il provvedimento 5 aprile 2005, n. 1 del Presidente dell'Istituto, emanato in forza all'articolo 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168, e dell'articolo 10, comma 2 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, era stato ridotto da 12 a 10 il numero dei componenti del predetto consiglio.

Per quanto attiene alle Autorità Portuali (articolo 3), l'Amministrazione, precisato che è in avanzata fase di definizione un disegno di legge, licenziato dal Comitato ristretto della VIII Commissione del Senato, che prevede la complessiva revisione della attuale legislazione portuale (legge 84/94), al fine di superare alcune criticità che stanno compromettendo la piena competitività dei nostri porti, osserva che la razionalizzazione e riduzione degli organi collegiali delle Autorità portuali, nell'intera misura prevista dal citato comma 634, non consente di salvaguardare la funzionalità di detti organi - quali ad esempio il comitato portuale di cui all'articolo 9 legge 84/94 - senza demolirne la rappresentatività degli interessi delle molteplici categorie che attualmente ne fanno parte.

In particolare, si è proceduto a ridurre il numero dei componenti del comitato portuale designati in rappresentanza delle categorie di imprese che operano nei porti e dei lavoratori, così che il numero complessivo dei membri risulta passare da 21 a 16, con ulteriore riduzione di spesa per gettoni di presenza e rimborsi vari e si è modificato anche il comma 1 dell'articolo 11 della legge 84/94, con

la riduzione da tre a uno dei membri supplenti del Collegio dei revisori dei conti.

Per quanto attiene, infine, all'Ente nazionale aviazione civile (ENAC) (articolo 4) è stato anzitutto ridotto il numero dei componenti degli organi collegiali nella misura del trenta per cento, con salvezza della funzionalità dei predetti organi, come previsto dalla lettera d) del più volte citato comma 634.

Sono state poi adottate ulteriori misure finalizzate a consentire una maggior razionalizzazione dell'azione amministrativa nonché una riduzione delle spese di funzionamento dell'Ente.

In particolare, la durata dell'incarico del consiglio di amministrazione, del presidente e del direttore generale è stata portata a cinque anni, dai quattro attuali, per consentire un più coerente raggiungimento degli obiettivi dell'Ente che, in ragione della specificità e sensibilità del settore aeronautico, risultano di particolare e complessa implementazione. Si è altresì prevista la soppressione dell'articolo 4, comma 5-bis della legge n.250/1997, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa in occasione dello scioglimento del consiglio di amministrazione e si è previsto che il mandato del presidente e del direttore generale possa essere rinnovato senza limiti, con le medesime modalità previste per la nomina.

Sono stati, inoltre, soppressi i membri supplenti del collegio dei revisori dei conti.

I componenti del Comitato consultivo tecnico economico e giuridico, previsto dall'articolo 6, paragrafo 2, lett. g, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n 250, sono stati ridotti da sei a quattro,

con relativo contenimento delle spese.

Con l'articolo 5, poi, si sono previste clausole transitorie per consentire il passaggio dall'attuale al nuovo assetto degli organi collegiali interessati al riordino stabilito con il presente regolamento.

L'Amministrazione sottolinea, infine che il carattere limitato del riordino in esame non ha comportato alcuna incidenza sulla destinazione del personale degli Enti e, pertanto, non ha ritenuto necessario acquisire l'avviso delle organizzazioni sindacali.

Considerato:

La Sezione deve preliminarmente rilevare che anche nel caso in esame come già verificatosi per precedenti regolamenti di riordino della stessa natura che le sono stati sottoposti, l'Amministrazione si è attenuta solo parzialmente ai principi e criteri direttivi indicati nell'articolo 2, comma 634, della legge 244/2007.

Il riordino, invece, secondo quanto più volte ritenuto dalla Sezione (Cons. Stato, Sez. Atti normativi, 21 dicembre 2009, n. 4926/2009) deve "essere visto come un fatto unitario", nel quale convergono le prescrizioni dell'art. 17 d.l. 1° luglio 2009, n. 78, convertito nella l. 3 agosto 2009, n. 102. Con la conseguenza che il riordino deve inquadarsi nelle politiche generali da seguire per il contenimento della spesa pubblica, in quanto diretto ad attuare il decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, che fissa per ciascuna Amministrazione vigilante gli obiettivi di risparmio di spesa. Lo stretto collegamento tra riordino dell'ente e contenimento della spesa pubblica è confermato dal fatto che gli enti devono altresì procedere al blocco di nuove assunzioni e che devono aver comunicato entro il

30 novembre 2009 le economie conseguite in via strutturale.

Del resto il c. 634 dell'art. 2 l. n. 244 del 2007 elenca i principi e criteri direttivi per il riordino, la trasformazione o la soppressione e messa in liquidazione con regolamenti di enti ed organismi pubblici statali. Tali principi e criteri direttivi, che fra l'altro indicano la materia che la nuova normativa regolamentare deve disciplinare, devono essere integralmente osservati dai regolamenti di riordino, sicchè i nuovi regolamenti non possono omettere di disciplinare materie che sono investite da quei principi e criteri. E' lo stesso concetto di riordino che implica un'interpretazione di questo tipo, visto che esso coinvolge il complesso delle disposizioni che riguardano l'organizzazione dell'ente.

La natura e l'entità del riordino degli enti pubblici non economici voluto dal legislatore con il suddetto art. 26 implica, perciò, che l'Amministrazione referente riferisca in ordine a come abbia dato attuazione, contestualmente allo schema di regolamento in oggetto, non solo alla lettera b), ma anche alle lettere h) e i) del c. 634, dell'articolo 2, della legge 644/2007 le quali prevedono "la riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti presso gli enti" e "la riduzione da parte delle amministrazioni vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali" con, in entrambi i casi, "corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla logistica ed al funzionamento" (Cons. Stato, Sez. Atti normativi, 14 dicembre 2009, n. 4742/09).

La Sezione nel prendere atto della scelta compiuta dall'Amministrazione di porre in un unico regolamento di riordino

enti aventi natura e finalità diverse, accomunati soltanto dall'essere tutti sottoposti alla vigilanza del medesimo Ministero, non può, peraltro, sia pure a futura memoria, esimersi dal rilevarne l'anomalia. Ciò è tanto più significativo ove si rifletta sulla circostanza che per due dei quattro enti considerati e precisamente per l'INSEAN e per le Autorità portuali erano state prospettate questioni specifiche, che devono essere tenute in considerazione. In particolare la Sezione si era ripetutamente pronunciata, con i pareri interlocutori n.4540/2007 resi nelle adunanze del 31 marzo e 12 maggio 2008 e 30 aprile 2009, nel senso della natura di ente di ricerca dell'INSEAN, la cui attuazione è dunque da ricondursi nell'ambito dell'articolo 1, comma 1043 della legge 296/2006 dovendosi altresì valutare la possibilità della "fusione con altri enti pubblici di ricerca"; e nei confronti delle Autorità portuali, anche a prescindere dalle valutazioni espresse dalla Sezione II, con parere n. 23617/2008 reso nell'adunanza del 25 luglio 2008, permangono larghi margini di dubbio sulla loro natura come evidenziato dalla dottrina e dalla giurisprudenza.

Quanto all'articolato, in generale, sotto il profilo formale, si richiama, per la redazione del testo, al rispetto della circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/10888/9.92., supplemento ordinario alla G.U. 3 maggio 2001, n. 101, recante "Guida alla redazione dei testi normativi". In proposito, a titolo meramente collaborativo ed esemplificativo, all'articolo 4, comma 2, occorre sostituire, in quanto trattasi di mero errore materiale, la preposizione "dei" con l'altra "delle"; al comma 5 si suggerisce di riformulare gli ultimi due periodi come segue: "Il direttore generale è

coadiuvato da un vicedirettore generale alla cui nomina, al conferimento delle relative funzioni ed alla determinazione dei parametri degli emolumenti provvede il consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, sentito il direttore generale". All'articolo 5, comma 1, sostituire il pronome "quella" con "quello".

P.Q.M.

La Sezione sospende l'espressione del parere in attesa che l'Amministrazione fornisca i necessari chiarimenti in ordine alle osservazioni svolte in motivazione.


L'ESTENSORE

Silvio Traversa





IL PRESIDENTE

Alessandro Pajno



IL SEGRETARIO





Presidenza del Consiglio dei Ministri

STRUTTURA DI MISSIONE PER LO SPORT

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi
Palazzo Chigi
00186 ROMA (RM)

e, p.c.:

Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Legislativo
Piazzale di Porta Pia, 1
00198 ROMA (RM)


OGGETTO: *Schema di decreto del Presidente della Repubblica, recante regolamento in materia di Enti pubblici vigilati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del Decreto-Legge 25 giugno 2008, n° 112.*

Si fa riferimento alla nota prot. n° 9352 DAGL/32 INF. TRAS/2009 inviata per le valutazioni di competenza a questa Struttura di Missione in data 16 dicembre u.s. da codesto Dipartimento, nonché, per opportuna conoscenza, all'Ufficio Legislativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e, a tale proposito, si ritiene necessario rappresentare quanto segue.

In merito allo schema di decreto del Presidente della Repubblica, recante "regolamento in materia di Enti pubblici vigilati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti", approvato, in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri in data 28 ottobre 2009 e bollinato, in data 9 novembre 2009, dalla Ragioneria Generale dello Stato, si fa presente che questo Ufficio, in qualità di Organo covigilante sull'Aero Club d'Italia, nulla osta, stante la necessità di diminuire le spese di funzionamento delle Amministrazioni Pubbliche, previste dal comma 634 della Legge 24 dicembre 2007, n° 244, alla richiesta avanzata dal suindicato Ente, ai sensi e per gli effetti del dettato legislativo anti-crisi di cui all'articolo 26, comma 1, secondo comma, del Decreto-Legge 25 giugno 2008, n° 112, in relazione all'esigenza di un'ulteriore riduzione dei membri del proprio Consiglio Federale.

IL COORDINATORE


(Avv. Fulvia BEATRICE)





Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Il Capo dell'Ufficio Legislativo



Alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri
- D.A.G.L. -
Al Ministero dell'economia e
delle finanze
- Dipartimento della ragioneria
generale dello Stato
R O M A

Oggetto: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di Enti pubblici vigilati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112


In riferimento al provvedimento in oggetto, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri in data 28 ottobre 2009 e bollinato, in data 9 novembre 2009, dalla Ragioneria generale dello Stato, si evidenzia che l'Aero Club d'Italia, successivamente alla bollinatura del testo, ha rappresentato l'esigenza di un'ulteriore riduzione dei membri del Consiglio federale. Tale richiesta appare, peraltro, in linea con il dettato legislativo, considerando la necessità di ridurre le spese di funzionamento delle Amministrazioni pubbliche, previste dal comma 634 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Nel caso dell'Ente in questione, la riduzione di n. 4 membri dei rappresentati del Consiglio federale potrà apportare un ulteriore risparmio di spesa, quantificato in circa 20.000 euro annui.

Per quanto sopra, questo Dicastero, salvo diverso avviso delle Amministrazioni in indirizzo, assume l'impegno formale a far proprie le ulteriori richieste rappresentate dall'Aero Club d'Italia, apportando detta riduzione in sede di definitiva approvazione del testo del Consiglio dei Ministri.

Nelle more della modifica dell'articolato secondo le modalità su indicato, la presente nota, assieme al testo bollinato, verrà, comunque, trasmessa al Consiglio di Stato, investito del prescritto parere.

Cons. Gerardo Mastrandrea

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Gerardo Mastrandrea", written in a cursive style.